



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

di Ansaldo rag. Marco e Bolla rag. Antonella

ALBA - Via San Paolo n. 3/A – tel. 0173-366212
 CANALE - P.zza Trento T. n. 21 – tel. 0173-970386
www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: circolare informativa del mese di Febbraio 2008.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e tributario.


Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Nella home-page del nostro sito è inoltre disponibile una sintesi dei seguenti argomenti:



NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL WELFARE

<http://www.ansaldiassociati.it/RIFORMA%20WELFARE.pdf>



NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008 PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA

<http://www.ansaldiassociati.it/FINANZIARIA%202008.pdf>

NOVITA' LAVORO

PUBBLICATO IL DECRETO FLUSSI PER GLI STAGIONALI PER L'ANNO 2008.

È stato pubblicato nella G.U. n.2 del 3 gennaio 2008, il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre che stabilisce, la quota di accesso dei lavoratori extracomunitari da adibire a lavori stagionali, nella misura di 80.000 accessi.

Tale quota riguarda:

- i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

ANCHE PER IL 2008 REGIME TRANSITORIO PER I CITTADINI RUMENI E BULGARI.

Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Solidarietà Sociale, con circolare n.1 del 4 gennaio 2008, hanno reso noto che anche per il 2008, rimarrà in vigore il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.

La circolare ricorda che restano salve le deroghe per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'art.27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale); mentre, per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno e della Solidarietà Sociale.

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA ELETTROSMOG.

È stato pubblicato nella G.U. n.9 datata 11 gennaio 2008, il D.Lgs. n.257 del 19 novembre 2007, che stabilisce le regole di tutela dei lavoratori dai rischi derivanti da elettrosmog.

Il datore di lavoro dovrà misurare tali situazioni pericolose in sede di valutazione di rischi e, nel caso di rilevazione di campi elettromagnetici, tale rilevazione dovrà essere effettuata da soggetti addetti al servizio di prevenzione e protezione ogni 15 giorni.

Dovrà, inoltre, essere affissa la segnaletica che rilevi in rischio nelle postazioni di lavoro, e i lavoratori esposti e i loro rappresentanti dovranno essere informati e formati sulle possibili conseguenze per la salute e sulle procedure di lavoro sicure.

Tali obblighi per i datori di lavoro entrano in vigore al 30 aprile 2008.

NOVITA' PREVIDENZIALI**TFR AI FONDI: AL VIA LE AGEVOLAZIONI.**

L'Inps, con circolare n.4 del 14 gennaio 2008, rende noto che a partire da quest'anno partono le compensazioni contributive per le ditte che hanno versato il TFR alla previdenza complementare o al Fondo di tesoreria istituito presso l'Inps, e fornisce indicazioni sulle regole per la fruizione dei benefici.

La misura compensativa aggiuntiva per il 2008 sarà pari all'esonero dal versamento dei contributi sociali per ciascun lavoratore dello 0,19%:

Tale sgravio ha le seguenti caratteristiche:

- compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria;
- si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate.

In caso di ulteriore incapienza, i datori di lavoro potranno trattenere l'importo differenziale - a titolo di esonero contributivo - dall'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps.

GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI: ALIQUOTE 2008.

La L. n.247/07 (attuativa del Protocollo Welfare) ha, fra le altre cose, previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2008 l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata.

Tale incremento di un punto percentuale verrà confermato anche nel 2009 e nel 2010, pertanto l'aliquota contributiva nel 2008 (cui è da aggiungere lo 0,72% di contributo aggiuntivo per maternità, assegni familiari e malattia) è pari al 24%; 25% nel 2009 e 26% nel 2010.

Viene al contrario mantenuta al 17% l'aliquota per pensionati e chi risulta essere già assicurato presso altre forme obbligatorie. I chiarimenti sulle predette aliquote, massimali e minimali di reddito, applicazione del principio "di cassa" dei compensi e sulle aliquote di computo, sono contenuti nella circolare Inps n.8 del 17.01.2008, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI SU STRAORDINARI: I CHIARIMENTI DELL'INPS.

L'Inps, con messaggio n.658 del 9 gennaio 2008, chiarisce che, sulla base della L. n.247/07 (riforma Welfare), sono stati soppressi i contributi aggiuntivi sugli straordinari, per cui visto che i compensi per lavoro straordinario rientrano tra le componenti variabili della retribuzione ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo tali compensi, relativi al lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2007, devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2008 e pertanto non sono soggetti alla contribuzione aggiuntiva.

L'Inps chiarisce che per quanto riguarda l'istituto contrattuale della banca ore, in caso di monetizzazione delle ore non utilizzate come riposi supplementari, si prevede che la base imponibile venga determinata al momento della liquidazione delle somme contrattualmente dovute al lavoratore. Pertanto i residui di banca ore monetizzati dal 1° gennaio 2008 non sono soggetti al contributo aggiuntivo.

NOVITA' FISCALI**NOVITÀ PER IL CONGUAGLIO 2007 DERIVANTI DALLA FINANZIARIA 2008.**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.1 del 9 gennaio 2008, fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione delle previsioni della Finanziaria 2008 da cui conseguono delle variazioni sugli adempimenti del sostituto d'imposta in materia di adempimenti per il conguaglio 2007.

In particolare l'Agenzia chiarisce che:

- la nuova detrazione di € 1.200,00 euro per le famiglie numerose spetta per intero, anche se i figli a carico sono quattro solo per una parte dell'anno, la fruizione non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario e spetta già per i redditi del 2007 e sarà riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio. Il sostituto dovrà indicare nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007 l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente;
- nel calcolo delle detrazioni Irpef per carichi familiari e per lavoro, il reddito complessivo dev'essere assunto al netto (e non al lordo) del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, per cui i sostituti d'imposta che hanno calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle familiari considerando il reddito complessivo comprensivo di quello della prima casa, dovranno attuare il conguaglio, alla luce della nuova normativa;

- le detrazioni vengono maggiorate per gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato ed il nuovo importo è pari a quello previsto a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni e compete in misura piena, anche se gli assegni sono percepiti solo in un periodo dell'anno. La nuova misura si applica già ai redditi 2007;
- per il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007 il conferimento avviene in neutralità d'imposta, ai sensi dell'art.19, co.4, del Tuir, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Al momento della liquidazione le prestazioni vengono assoggettate a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che scende fino al 9% in corrispondenza dell'aumento dell'anzianità di partecipazione al fondo.

PUBBLICATE LE NUOVE TABELLE ACI.

A partire dal primo gennaio 2008 sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'ACI, e da utilizzare per il calcolo dei rimborsi chilometrici e per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il fringe benefit al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit è costituito da un importo pari al 30 per cento (percentuale così stabilita dalla legge n. 286/2006) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolata in base alle tabelle ACI, ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente è concesso l'uso del veicolo indipendentemente dal reale utilizzo.

Per il dipendente che utilizza il proprio mezzo, per esempio per trasferte aziendali, il datore di lavoro procederà al rimborso dei costi sostenuti dal dipendente.

L'indennità non costituisce benefit per il dipendente nel caso in cui venga corrisposta in base alla percorrenza effettuata e al costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI, mentre se tale importo è maggiore di quello riconoscibile, tale eccedenza è considerata benefit.

Le tabelle pubblicate nel supplemento ordinario n.233 della G.U. n.296 del 21 dicembre 2007.

Inoltre tali tabelle vengono pubblicate ogni anno nel sito www.aci.it

MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 3% DAL 01.01.2008

A decorrere dal giorno 01.01.2008 la misura del tasso legale di interesse sale dal 2,5 al 3%, per effetto del decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella GU del 15.12.2007.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008		3%

ADEMPIMENTI PRATICI

MODULI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI AI LAVORATORI DIPENDENTI

La legge finanziaria 2008 ha previsto l'obbligo per i lavoratori di presentare ogni anno la dichiarazione per la richiesta delle detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico (di cui all'articolo 12 e 13 del TUIR).

Ai fini del loro riconoscimento ci sono sostanziali novità rispetto alla normativa previgente, in particolare:

- viene introdotto il principio secondo il quale i redditi da abitazione principale sono esclusi dal reddito presunto su cui calcolare le detrazioni;
- viene data la possibilità di richiedere la detrazione per assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia è obbligatorio indicare il codice fiscale del familiare;

Al fine di agevolare il rispetto degli adempimenti verranno consegnati nelle prossime settimane i modelli di dichiarazione con allegate istruzioni da fare compilare ai lavoratori dipendenti e collaboratori della vostra azienda; tali moduli poi essere riconsegnati al più presto ai nostri uffici.

COMUNICAZIONE CODICE IBAN.

Si fa presente ai Signori clienti che dal 2008 viene utilizzato il codice IBAN come unica coordinata bancaria valida per tutte le operazioni di pagamento per mezzo di conto corrente.

Al fine di adeguarci alla nuova disposizione operativa invitiamo i clienti, che si avvalgono della generazione telematica del file degli stipendi dei propri lavoratori dipendenti, di comunicarci nel più breve tempo possibile il codice IBAN dei conti correnti dei propri lavoratori.

Il Calendario delle scadenze dal 1 al 29 febbraio 2008

Ricordiamo ai Signori clienti le principali scadenze del mese segnalando che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

16 febbraio sabato	IRPEF VERSAMENTO RITENUTE SOSTITUTI D'IMPOSTA	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.
	IVA CONTRIBUENTI MENSILI	Il versamento dell'eventuale imposta a debito del mese di 01/08 (con minimo di €. 1,03 perché trattasi di saldo annuale).
	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR SOSTITUTI D'IMPOSTA	<i>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo TFR maturata nel 2007.</i>
	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA	<i>Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.</i>
	IRPEF VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SOSTITUTI D'IMPOSTA	Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

<p style="text-align: center;">16 febbraio sabato</p>	<p>CONTRIBUTI ENPALS VERSAMENTO</p>	<p>Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
	<p>CONTRIBUTI INPS DATORI DI LAVORO</p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.</p>
	<p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCANTI</p>	<p><i>Versamento della quarta rata trimestrale, relativa al 2007, dei contributi dovuti sul minimale.</i></p>
	<p>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL VERSAMENTO</p>	<p><i>Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2007 ed all'acconto 2008.</i></p>
<p style="text-align: center;">20 febbraio mercoledì</p>	<p>ENASARCO VERSAMENTO</p>	<p><i>Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2007, relativi agli agenti e rappresentanti.</i></p>
<p style="text-align: center;">25 febbraio lunedì</p>	<p>CONTRIBUTI ENPAIA VERSAMENTO</p>	<p>Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.</p>
	<p>CONTRIBUTI ENPALS DENUNCIA MENSILE</p>	<p>Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corriposte nel mese precedente.</p>
<p style="text-align: center;">28 febbraio giovedì</p>	<p>CUD SOSTITUTI D'IMPOSTA</p>	<p>Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel 2007, ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p>
<p style="text-align: center;">29 febbraio venerdì</p>	<p>FASI VERSAMENTO</p>	<p>Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.</p>